

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, denominato "Ampliamento del Centro di Accoglienza Comunità Mondo Nuovo in variante al P.R.G. - Comune di Tuscania".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

PREMESSO

Che la Comunità Mondo Nuovo - ONLUS ha progettato l'ampliamento del Centro di Accoglienza, destinato ad iniziative terapeutiche e di recupero, nel comprensorio sito in località Poggio Martino in Comune di Tuscania, su una superficie di circa 50.000 mq di proprietà della Comunità;

Che tale ampliamento consentirà la realizzazione di laboratori di formazione professionale, di strutture ricreative, di strutture finalizzate all'ippoterapia;

Che gli interventi progettati si realizzeranno su una area attualmente con destinazione agricola E, sottozona E3;

Che pertanto si rende necessaria una variante urbanistica che destini la zona a zona F, sottozona F3 ad hoc istituita;

Che la Comunità Mondo Nuovo a tal fine ha avanzato apposita richiesta al Comune di Tuscania;

Che il Comune di Tuscania ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza suddetta, data la valenza sociale dell'opera ed il pubblico interesse perseguito dalla Comunità;

Che, conseguentemente, l'Amministrazione medesima con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 27.12.2001 ha approvato il progetto adottando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente;


Che successivamente la stessa Amministrazione ha chiesto con nota prot. 6035 del 29.5.2002 alla Regione Lazio la convocazione di una Conferenza di servizi finalizzata all'Accordo di Programma per l'approvazione del progetto e della connessa variante urbanistica;

Che, aderendo alla richiesta, il Presidente della Regione Lazio ha convocato una Conferenza di servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della L. 241/90 e dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 con nota prot. 53233 del 12.6.2002;

Che nel corso della medesima svoltasi in Roma il 10.07.2002 sono stati sottoposti ad approfondito esame la documentazione e gli elaborati presentati;

Che pertanto, si è verificata la possibilità di concludere apposito accordo di programma per la realizzazione dell'intervento in oggetto e per la approvazione della correlata variante urbanistica a condizione che venissero acquisiti il parere della ASL di Viterbo ed il parere della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;

Che con nota prot. n. 1449 del 30.07.2002 la ASL di Viterbo ha trasmesso il parere di massima favorevole con condizioni;



Che la Dir.Reg.le Ambiente e Protezione Civile con nota prot. AM/16691 fasc. 3275 del 22.7.2002 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO

Che sull'area, come dichiarato dal tecnico comunale, non sono presenti vincoli di alcuna natura e che le opere previste non sono soggette a procedure di VIA né a verifiche di assoggettabilità VIA;

Che occorre modificare la destinazione delle aree;

VISTE

Le determinazioni positive della Conferenza di servizi del 10.7.2002 richiamata come da verbale allegato;

VISTI

- Soprintendenza BB.AA. per il Lazio: parere favorevole rilasciato in Conferenza di servizi del 10.07.2002;
- Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale: parere favorevole con prescrizione rilasciato in Conferenza di servizi del 10.07.2002;
- Direzione regionale Urbanistica e Casa: parere favorevole espresso con nota datata 10.07.2002, riconfermato in Conferenza di servizi;
- Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 4 A: parere favorevole con prescrizione reso con nota prot AM/16691 fasc. 3275 del 22.7.2002
- Direzione regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale – Area 11 F: parere favorevole rilasciato in Conferenza di servizi del 10.07.2002;
- A.S.L. Viterbo Sez. 2 Servizio Igiene Pubblica: parere di massima favorevole con condizioni, rilasciato con nota prot. n. 1449 del 30.07.2002;
- Direzione regionale OO.PP. – Area Decentrata di Viterbo: parere favorevole rilasciato in Conferenza di servizi del 10.07.2002;

CONSIDERATO

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso;

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma, con il quale fra l'altro si approverà la seguente variante urbanistica, limitatamente alle aree interessate dagli interventi attualmente destinate a:

agricola E, sottozona E3;

che mutano la destinazione a:

zona F, sottozona F3 Comunità Mondo Nuovo ;

come meglio specificato negli elaborati progettuali.

VISTI

Lo schema di Accordo di Programma;



Il progetto definitivo costituito da:

1. Relazione tecnica e N.T.A.;
2. Relazione geologico – tecnica;
3. Relazione tecnica per l'approvvigionamento idrico;
4. Elaborato 1 - Relazione tecnica impianto di evapotraspirazione per lo smaltimento delle acque reflue;
5. Elaborato 2 - Progetto letamaia per scuderie
6. Elaborato 3 - Documentazione fotografica
7. Elaborato grafico ex Podere Fontanile località Poggio Martino - Rilievo stato attuale piano quotato;
8. Elaborati di progetto e NTA in varie scale in tavola unica;

L'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATA

la valenza pubblica dell'opera


RITENUTO

di aderire all'Accordo di programma

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, denominato "Ampliamento del Centro di Accoglienza Comunità Mondo Nuovo in variante al P.R.G. in Comune di Tuscania".

Il PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
Il SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



09 SET. 2002

ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ex art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, denominato "Ampliamento del Centro di Accoglienza Comunità Mondo Nuovo in variante al P.R.G. in Comune di Tuscania".

ALLEG. alla DELIB. N. 1228

PREMESSO

DEL -6 SET. 2002

Che la Comunità Mondo Nuovo – ONLUS ha progettato l'ampliamento del Centro di Accoglienza, destinato ad iniziative terapeutiche e di recupero, nel comprensorio sito in località Poggio Martino in Comune di Tuscania, su una superficie di circa 50.000 mq di proprietà della Comunità;

Che tale ampliamento consentirà la realizzazione di laboratori di formazione professionale, di strutture ricreative, di strutture finalizzate all'ippoterapia;

Che gli interventi progettati si realizzeranno su una area attualmente con destinazione agricola E, sottozona E3;

Che pertanto si rende necessaria una variante urbanistica che destini la zona a zona F, sottozona F3 ad hoc istituita;

Che la Comunità Mondo Nuovo a tal fine ha avanzato apposita richiesta al Comune di Tuscania;

Che il Comune di Tuscania ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza suddetta, data la valenza sociale dell'opera ed il pubblico interesse perseguito dalla Comunità;

Che, conseguentemente, l'Amministrazione medesima con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 27.12.2001 ha approvato il progetto adottando la conseguente variante allo strumento urbanistico vigente;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23.4.2002, l'Amministrazione medesima ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni al pari atto n. 80/2001;

Che successivamente la stessa Amministrazione ha chiesto con nota prot. 6035 del 29.5.2002 alla Regione Lazio la convocazione di una Conferenza di servizi finalizzata all'Accordo di Programma per l'approvazione del progetto e della connessa variante urbanistica;

Che, aderendo alla richiesta, il Presidente della Regione Lazio ha convocato una Conferenza di servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della L. 241/90 e dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 con nota prot. 53233 del 12.6.2002;

Che nel corso della medesima svoltasi in Roma il 10.07.2002 sono stati sottoposti ad approfondito esame la documentazione e gli elaborati presentati;

Che pertanto, si è verificata la possibilità di concludere apposito accordo di programma per la realizzazione dell'intervento in oggetto e per la approvazione della correlata variante urbanistica a condizione che venissero acquisiti il parere della ASL di Viterbo ed il parere della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;

Che con nota prot. n. 1449 del 30.07.2002 la ASL di Viterbo ha trasmesso il parere di massima favorevole con condizioni;

Che la Dir.Reg.le Ambiente e Protezione Civile con nota prot. AM/16691 fasc. 3275 del 22.7.2002 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Che nei termini di cui all'art. 34 del D.lgs. del 18.8.2000 n. 267 non è pertanto pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza;

PRESO ATTO

Dell'allegato verbale della Conferenza di servizi del 10.7.2002;

Dei seguenti pareri:

- Soprintendenza BB.AA. per il Lazio: parere favorevole rilasciato in Conferenza di servizi del 10.07.2002;
- Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale: parere favorevole con prescrizione rilasciato in Conferenza di servizi del 10.07.2002;
- Direzione regionale Urbanistica e Casa: parere favorevole espresso con nota datata 10.07.2002, riconfermato in Conferenza di servizi;
- Direzione regionale Ambiente e Protezione Civile - Area 4 A: parere favorevole con prescrizione reso con nota prot AM/16691 fasc. 3275 del 22.7.2002
- Direzione regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale - Area 11 F: parere favorevole rilasciato in Conferenza di servizi del 10.07.2002;
- A.S.L.Viterbo Sez. 2 Servizio Igiene Pubblica: parere di massima favorevole con condizioni contenute nella nota prot. n. 1005 del 26.7.2002, rilasciato con nota prot. n. 1449 del 30.07.2002;
- Direzione regionale OO.PP. - Area Decentrata di Viterbo: parere favorevole rilasciato in Conferenza di servizi del 10.07.2002;

CONSIDERATO

Che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace, il Comune di Tuscania rappresentato dal Sindaco p.t. Antonio Peruzzi, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dai seguenti elaborati, che fanno parte integrante del presente atto, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3:

1. Relazione tecnica e N.T.A.;
2. Relazione geologico - tecnica;
3. Relazione tecnica per l'approvvigionamento idrico;
4. Elaborato 1 - Relazione tecnica impianto di evapotraspirazione per lo smaltimento delle acque reflue;
5. Elaborato 2 - Progetto letamaia per scuderie
6. Elaborato 3 - Documentazione fotografica



7. Elaborato grafico ex Podere Fontanile località Poggio Martino - Rilievo stato attuale piano quotato;
8. Elaborati di progetto e NTA in varie scale in tavola unica;

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale limitatamente alle aree interessate dagli interventi attualmente destinate a:

zona agricola E, sottozona E3;

che mutano la destinazione a:

zona F, sottozona F3 Comunità Mondo Nuovo ;

come meglio specificato negli elaborati progettuali.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire alle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale

A salvaguardia di eventuali presenze di età antica che si celino sottoterra, chiede il controllo di tutti i lavori comportanti movimento di terra da parte della SAEM e che la stessa sia preavvertita in tempo utile;

ASL Viterbo:

Prima del rilascio della concessione edilizia dovrà essere richiesto il nulla osta igienico sanitario

Dir.Reg.le OO.PP. e Servizi per il territorio

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere richiesto il parere ex art. 2 della legge L.64/74;

Dir.Reg.le Ambiente e Protezione Civile

1. I lavori siano eseguiti in conformità agli elaborati tecnici presentati, in particolare siano rispettate tutte le indicazioni riportate nello studio geologico del dott.geol. Vittorio Stocchi;
2. i parametri geotecnici rilevati nel corso dell'indagine geologica dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagini geognostiche e/o prospezioni integrative da eseguirsi preventivamente alla stesura dei progetti esecutivi. Tali indagini dovranno interessare i terreni posti al di sotto di ogni manufatto da realizzare
3. il piano di posa delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere impostato su di un terreno uniforme sia da un punto di vista litologico che geotecnico;
4. il materiale terroso e lapideo proveniente dagli sbancamenti dovrà essere adeguatamente sistemato sul posto in modo da evitare stravolgimenti dello stato di equilibrio geomorfologico del sito, mentre quello in esubero dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;
5. Siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento;
6. tutte le scarpate o le superfici nude che eventualmente si formassero a seguito dei lavori, siano opportunamente profilate, sistemate ed inerbite mediante semina di specie erbacee adatte alla zona;
7. è vietata l'estirpazione di piante arboree di specie di interesse forestale;

Re

8. l'interessato si impegni a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli verranno imposte, qualora durante lo svolgimento dei lavori si dovessero ravviare situazioni di turbativa all'ambiente, perciò che attiene l'assetto idrogeologico;
9. l'area di intervento sia munita di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, dimensionato opportunamente in riferimento alle superfici impermeabili da realizzarsi, collegato con i sistemi idraulici già presenti nel territorio al fine di evitare qualsiasi fenomeno d'erosione superficiale ed eventuali impaludamenti sia nell'area di interesse che a valle della stessa;
10. siano rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle in caso di intercettazione nel corso dei lavori, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori stessi;
11. sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico sanitario e siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde;
12. qualora si evidenziassero durante l'esecuzione delle opere progettuali situazioni non previste si rivaluti l'insieme con il supporto del geologo;
13. siano messi in atto tutti gli accorgimenti tecnico sistematori di bioingegneria per prevenire eventuali erosioni lineari ed areali e salvaguardare la stabilità del suolo;
14. l'area sia dotata di un idoneo sistema di approvvigionamento idrico per cui l'Ente gestore della rete acquedottistica dovrà individuare le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano secondo le procedure previste dalla DGR 5817/99;
15. la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni.

Comune di Tuscania:

1. La concessione edilizia sarà data dall'Amministrazione Comunale di Tuscania successivamente alla conclusione dell'Accordo di Programma.

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco di Tuscania – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio comunale di Tuscania entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Tuscania: Il Sindaco

Roma lì

